

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1901)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(ORLANDO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 1975

Proroga delle disposizioni recate dal decreto-legge 8 luglio 1974, n. 262, convertito nella legge 10 agosto 1974, n. 353, in materia di lavoro straordinario del personale postelegrafonico

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 262, convertito nella legge 10 agosto 1974, n. 353, al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è stata attribuita la facoltà, limitatamente all'anno 1974 e per un periodo massimo di tre mesi, di autorizzare il superamento degli importi mensili di guadagno individuale per prestazioni straordinarie ed a cottimo fissati dall'articolo 7 della legge 16 novembre 1973, n. 728.

Com'è noto, il provvedimento è stato adottato per sopperire ad eccezionali esigenze di servizio degli uffici esecutivi, esigenze che sono da collegare, da un lato, alla limitata consistenza degli organici di personale, ap-

pena sufficienti a smaltire il lavoro dei periodi normali, e, dall'altro, al verificarsi di particolari punte di traffico o di eventi straordinari.

È altresì noto che, proprio al fine di consentire l'adeguamento delle dotazioni organiche alle effettive necessità, è stata approvata la legge 12 agosto 1974, n. 370, che, all'articolo 10, prevede la possibilità di variare, entro il limite complessivo del 15 per cento ed in due fasi successive, la consistenza delle tabelle dell'esercizio sulla base di indici parametrici, uniformi per l'intero territorio nazionale ed atti a stabilire il rendimento del personale in tutti i settori di attività dell'Amministrazione.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È ovvio, peraltro, che l'attuazione della cennata disposizione, sia pure limitata alla prima fase, necessita di un certo periodo di tempo, ove si tenga conto dell'effettuazione degli adempimenti connessi alla rilevazione degli elementi statistici occorrenti per fissare poi i citati indici parametrici di produttività.

È, quindi, da escludere che, prima della seconda metà del 1975, l'Amministrazione sia in grado di valutare se le assunzioni nel frattempo disposte consentano di sopperire compiutamente alle esigenze dell'utenza anche nei momenti di più intenso traffico.

Al riguardo basti ricordare che nella primavera del corrente anno dovranno svolger-

si le elezioni regionali, i cui riflessi sui diversi servizi sono ben conosciuti.

In tale situazione appare urgente ed indispensabile prorogare per un semestre le disposizioni del decreto-legge n. 262, le quali, è bene sottolinearlo, hanno permesso di superare la grave crisi che aveva colpito, nel corso del 1974, i settori di competenza delle Aziende postelegrafoniche.

All'uopo è stato predisposto l'unito disegno di legge, che, è bene sottolineare, non comporta oneri per le Aziende postelegrafoniche, in quanto le maggiori erogazioni di compensi per lavoro straordinario devono essere contenute nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'efficacia delle norme di cui al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 262, convertito nella legge 10 agosto 1974, n. 353, è prorogata a decorrere dal 1° gennaio 1975 fino al 30 giugno 1975.